

Al dr. Giovanni Coscia,
in qualità di Presidente e Componente del Consiglio dell'Ente d'Ambito Salerno

Ai sig. Consiglieri:
Bonito Sergio
Botte Vincenzo
Campitiello Giuseppe
Castelluccio Beniamino
D'Ambrosio Luca
Garofalo Vincenzo
Imbriaco Oscar
Manzi Antonio
Mazzeo Domenico
Perretta Francesco
Piccolo Federico
Puglia Vincenzo
Punzo Luigi
Robustelli Roberto
Sessa Vincenzo
Sorrentino Pasquale

E p.c.
ANAC
Ufficio Vigilanza sull'Imparzialità dei Funzionari Pubblici

Comunicazione a mezzo pec

Fascicolo UVIF n. 2542/2024

Oggetto: Inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 – Irrogazione sanzione inibitoria di cui all'art.18 del d.lgs. n.39/2013

IL RPCT

PREMESSO CHE:

- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

- con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 290/2019 del 08.10.2019, l'avv. Bruno Di Nesta - nella qualità di Direttore Generale dell'EDA - comunicava al Presidente che il Tribunale di Salerno (Terza Sezione Penale) aveva emesso nei propri confronti una sentenza di condanna (non definitiva) alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena sospesa, in ordine ai reati di cui agli artt. 56 e 317 del codice penale ("tentata concussione");

- con comunicazione a mezzo PEC (prot. n. 406/2019 del 12.11.2019), il Presidente comunicava all'avv. Di Nesta - ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 - l'avvio del procedimento finalizzato alla sospensione dell'incarico di Direttore Generale dell'EDA ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, concedendo il termine di giorni 7 per la presentazione di memorie scritte e documenti;
- con comunicazione a mezzo PEC (prot. EDA n. 305/2019 del 11.10.2019), il Presidente chiedeva al Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali, per il tramite della Prefettura di Salerno, di acquisire un autorevole parere in ordine alla fattispecie segnalata dal Direttore Generale, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza;
- con Parere *pro veritate* a firma dell'avv. Lorenzo Lentini, acquisito al protocollo dell'Ente n. 442/2019 del 21.11.2019, il Direttore Generale dell'EDA argomentava diffusamente in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie *de qua* della sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto di lavoro prevista dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 39/2013;
- con Decreto n. 4 del 29.11.2019, il Presidente sospendeva - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 39/2013 - l'avv. Bruno Di Nesta dall'incarico di Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- con ricorso ex artt. 414, 669 bis e 700 c.p.c. depositato in data 06.12.2019 innanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro (R.G. n. 8918/2019) ed avente ad oggetto "*impugnativa del provvedimento della sospensione dal rapporto di lavoro con privazione della retribuzione disposta con decreto del Presidente dell'EDA Salerno n. 4 del 29.11.2019*", l'avv. Bruno Di Nesta chiedeva di "*dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o annullare il decreto n. 4 del 28 novembre 2019 adottato dal Presidente dell'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con cui si è disposto di sospendere, ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.Lgs. 39 del 2013, l'Avv. Bruno Di Nesta dall'incarico di Direttore Generale; ove occorra di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; per l'effetto, ordinare all'Ente d'Ambito di Salerno di reintegrare e/o riammettere in servizio il ricorrente nel proprio posto di lavoro;*
- all'udienza del 24 gennaio 2020, il Giudice del Lavoro dott.ssa Caterina Petrosino invitava le Parti a raggiungere un accordo conciliativo; le Parti, aderendo all'invito formulato dal Giudice del Lavoro, raggiungevano un accordo conciliativo che prevedeva la sospensione - da parte dell'EDA - dell'esecuzione del Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019 sino all'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro (R.G. n. 8918/2019), con la conseguente immediata riammissione in servizio del Direttore Generale;
- con Decreto n. 1 del 24.01.2020, il Presidente sospendeva l'esecuzione del Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019 sino all'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro (R.G. n. 8918/2019), con la conseguente immediata riammissione in servizio del Direttore Generale;

- con Decreto n. 2 del 31 gennaio 2020 il Presidente conferiva all'avv. Bruno Di Nesta, Direttore Generale dell'Ente, l'incarico di Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile;
- con Decreto n. 4 del 20 dicembre 2021, il Presidente prorogava la sospensione dell'esecuzione del Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019 sino all'esito del giudizio penale di appello incardinato dall'avv. Bruno Di Nesta avverso la sentenza che aveva determinato l'adozione dell'originario provvedimento di sospensione;
- con comunicazione acquisita al prot. EDA n. 3752/2022 del 15.11.2022, il Direttore Generale comunicava l'esito del procedimento penale pendente innanzi la Corte d'Appello di Salerno (Sezione Unica Penale, n. 662/2020 R.G. Appello – sentenza 2019/22 del 10.11.2022), che confermava la sentenza n. 3096 del 27.09.2019 del Tribunale di Salerno, di condanna (non definitiva) dello stesso in ordine ai reati di cui agli artt. 56 e 317 del codice penale. Al contempo, il Direttore Generale formulava istanza di revoca del Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019, richiedendo la definitiva conferma in servizio nel proprio posto di lavoro;
- con la predetta comunicazione prot.n. 3752/2022 del 15.11.2022, l'avv. Bruno Di Nesta, in particolare ribadiva, richiamando integralmente le argomentazioni già addotte dallo stesso nel ricorso ex artt. 414, 669 bis e 700 c.p.c. depositato in data 06.12.2019 innanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, che la fattispecie di "tentata concussione" non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, ma costituisce un'autonoma figura di reato, richiedendo la definitiva conferma in servizio nel proprio posto di lavoro;
- con Decreto n. 4 del 24 novembre 2022, il Presidente revocava il Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019, con la definitiva conferma dell'avv. Bruno Di Nesta in servizio quale Direttore Generale dell'EDA;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 18 del 19.09.2023, rinnovava in capo all'avv. Bruno Di Nesta l'incarico di Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- con Decreto n. 6 del 29 settembre 2023 il Presidente conferiva all'avv. Bruno Di Nesta, Direttore Generale dell'Ente, l'incarico di Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota riservata prot.n. 58749 del 22 maggio 2024, acquisita agli atti al prot.n. 2317/2024 del 01.07.2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha trasmesso una richiesta di informazioni in merito ad una presunta ipotesi di inconfiribilità in capo all'avv. Bruno Di Nesta, Direttore Generale, Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile – Fascicolo UVIF n. 2542/2024/DC;

- con nota prot. EDA n. 2705/2024 del 24.07.2024, l'avv. Bruno Di Nesta ha rassegnato dimissioni irrevocabili, con effetto immediato, dall'incarico di Direttore Generale EDA Salerno e da qualsiasi altro incarico rivestito all'interno dell'Ente, per sopravvenute esigenze di carattere personale;

- con nota prot.n. 2742/2024 del 29.07.2024 il Presidente ha fornito riscontro all'ANAC trasmettendo la seguente documentazione:

- 1) Dimissioni irrevocabili con effetto immediato avv. Di Nesta (prot. EDA n. 2705/2024 del 24.07.2024);
- 2) Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 13 del 20.07.2018;
- 3) Dichiarazioni insussistenza cause inconfiribilità/incompatibilità a firma avv. Di Nesta del 28.09.2018;
- 4) Comunicazione avv. Di Nesta prot. EDA n. 290/2019 del 08.10.2019;
- 5) Comunicazione dr. Coscia prot. EDA n. 305/2019 del 11.10.2019;
- 6) Comunicazione dr. Coscia prot. EDA n. 406/2019 del 12.11.2019;
- 7) Parere *pro veritate* a firma dell'avv. Lorenzo Lentini (prot. EDA n. 442/2019 del 21.11.2019);
- 8) Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019;
- 9) Decreto Presidenziale n. 1 del 24.01.2020, con allegato Verbale di discussione giudizio Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro (R.G. n. 8918/2019);
- 10) Decreto Presidenziale n. 4 del 20 dicembre 2021;
- 11) Comunicazione avv. Di Nesta prot. EDA n. 3752/2022 del 15.11.2022;
- 12) Decreto Presidenziale n. 4 del 24 novembre 2022;
- 13) Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 18 del 19.09.2023;
- 14) Dichiarazioni insussistenza cause inconfiribilità/incompatibilità a firma avv. Di Nesta del 27.09.2023 (prot. EDA n. 1788/2023 del 28.09.2023);
- 15) Tribunale di Salerno (Terza Sezione Penale) - sentenza n. 3096/2019; Corte d'Appello di Salerno (Sezione Unica Penale) - sentenza del 10.11.2022; Sezione Unica Penale n. 2019/2022 e della Corte di Cassazione n.34089 del 20/06/2023;

- con nota trasmessa mediante raccomandata A/R a firma del Presidente, avv. Giuseppe Busia, acquisita al prot.n. 3589/2024 del 9.12.2024, l'ANAC si è espressa in ordine al procedimento di cui al Fascicolo UVIF n. 2542/2024/DC;

- con Deliberazione n. 19 del 12 dicembre 2024 il Consiglio d'Ambito ha preso atto della nota riservata pervenuta da ANAC in data 9 dicembre u.s., il cui contenuto è stato illustrato dal Presidente, riguardante la contestata ipotesi di inconfiribilità rispetto all'incarico all'ex Direttore Generale, dimessosi in data 24 luglio u.s.;

PREMESSO, INFINE, CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 1 del 27 gennaio 2025 lo scrivente, dott. Giuseppe Arcieri, Funzionario P.O. dell'Ente, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

- con nota prot.n. 222/2025 del 29 gennaio 2025 il Presidente ha trasmesso allo scrivente la nota a firma del Presidente dell'ANAC, avv. Giuseppe Busia, acquisita al prot.n. 3589/2024 del 9.12.2024, avente ad oggetto: *Presunta ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del dlgs 39/2013 – Fascicolo UVIF n. 2542/2024;*

RILEVATO CHE:

- all'esito dell'accertamento già condotto da ANAC (cfr nota acquisita il 9.12.2024) la stessa Autorità ha stabilito che:

- *ricorrono tutti i presupposti applicativi della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 39/2013;*

- *vi è l'obbligo di valutare, nell'ambito delle proprie rispettive competenze e prerogative, le conseguenze della situazione di inconferibilità, sebbene cessata, ai sensi degli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 39/2013, i quali prescrivono le conseguenze nel caso di violazione della normativa, ed in particolare la nullità degli atti di conferimento di incarichi e dei relativi contratti e le sanzioni in capo agli organi conferenti, comunicando ad ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra entro 30 giorni dalla ricezione della presente;*

RICHIAMATI:

- l'art. 17 del DLgs n. 39/2013 a norma del quale *gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli;*

- l'art. 18 del DLgs n. 39/2013 il quale prevede che: *1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. 2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante;*

TENUTO CONTO CHE:

- le *Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili* Approvate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, modificate nell'Adunanza del 28 luglio 2021, prevedono che:

Nei casi di accertamento compiuto dall'Autorità, quindi, al RPC si deve ritenere preclusa ogni altra azione di accertamento, sul piano oggettivo, di violazioni delle norme del d.lgs. n. 39. Residuano, in questi casi, in capo al RPC funzioni non secondarie e non attribuibili all'ANAC:

a) prendere atto dell'accertamento compiuto dall'ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell'atto di conferimento, ovvero diffidare l'interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili;

b) avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità);

- le stesse Linee guida prevedono, inoltre, che *il RPC dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo*

che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013;

-la Delibera ANAC n. 67 del 23 settembre 2015 chiarisce che il soggetto a cui spetta l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 18 del DLgs 39/2013 è il RPC. Il procedimento dovrà necessariamente avere origine con un atto di contestazione da parte del RPC ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria;

ATTESO CHE:

- lo scrivente, in qualità di RPCT deve pertanto:

1. prendere atto dell'accertamento compiuto dall'ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell'atto di conferimento;
2. avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione di sanzione inibitoria prevista dall'art. 18 del DLgs 39/2013 s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE:

- con provvedimento prot. n. 243/2025 del 05.02.2025 il RPCT ha preso atto dell'accertamento di ANAC sulla sussistenza di causa di inconferibilità a carico dell'avv. Bruno Di Nesta e conseguentemente ha dichiarato la nullità del rapporto e dei presupposti atti amministrativi di conferma e di rinnovo dell'incarico;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n.314/2025 del 17.02.2025 il RPCT ha comunicato al Presidente del Consiglio d'Ambito dott. Giovanni Coscia, ai Consiglieri presenti alla seduta di Consiglio d'Ambito del 23 settembre 2023, e all'avv. Di Nesta l'avvio del procedimento avente ad oggetto l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art.18 del D.Lgs n.39/2013 s.m.i. in caso di violazione dell'art.3 del medesimo decreto legislativo, invitando i destinatari a presentare memorie nel termine di 10 giorni a partire dal ricevimento della predetta nota, con eventuale possibilità di richiedere di essere sentiti;

- con mail del 01.03.2025, acquisita a mezzo pec dall'EDA Salerno al prot. n. 402/2025 del 03.03.2025, il Presidente del Consiglio d'Ambito dott. Giovanni Coscia ha trasmesso osservazioni in riscontro alla nota prot. n.314/2025 del 17.02.2025;

RILEVATO CHE:

- con la richiamata nota del 3 marzo 2025, il Presidente del Consiglio d'Ambito ha chiesto l'archiviazione del procedimento evidenziando, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n. 2452/2024 relativa alla sospensione obbligatoria dal servizio per condanna del dipendente per tentata concussione, che la causa di inconferibilità ex art 3 D. Ls 39/3013 non trova applicazione nel caso di condanna, anche definitiva, per "reato tentato" per i delitti contro la PA di cui al Capo I – Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, come la tentata concussione e che, comunque, non sussiste l'elemento psicologico della colpa stante la oggettiva incertezza dell'art. 3 D. Lgs

39/2013 e il contrasto giurisprudenziale insorto sulla applicazione/interpretazione della predetta norma;

CONSIDERATO CHE:

- l'applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 39/2013 all'ipotesi di tentativo per reati contro la PA è oggetto di interpretazioni contrastanti;
- secondo consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione il requisito della colpa non sussiste in presenza di una oggettiva incertezza giurisprudenziale circa il quadro normativo di riferimento;
- tali principi giurisprudenziali appaiono applicabili anche al caso in esame presupponendo l'applicazione della sanzione in questione pur sempre una responsabilità dell'agente;
- le Linee Guida consentono la graduazione dell'elemento psicologico dei soggetti destinatari della misura sanzionatoria;

RITENUTO:

- alla luce di quanto precede, all'esito di una valutazione complessiva della vicenda relativa al conferimento dell'incarico in questione, di non poter escludere radicalmente l'elemento psicologico della colpa e che essa risulta sussistente nella forma della colpa lieve in capo all'organo conferente, con conseguente applicazione della sanzione inibitoria prevista dall'art. 18 del DLgs 39/2013 s.m.i.;

VISTI:

- D.Lgs. 39/2013 s.m.i.;
- Legge 241/1990 s.m.i.;
- Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili Approvate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 (come modificata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28 luglio 2021);
- Delibera Anac n. 67 del 23 settembre 2015;
- Piano Nazionale Anticorruzione;
- PIAO 2024/2026 dell'Ente;
- Adunanza Anac 18 dicembre 2019;

DISPONE

- l'applicazione della sanzione inibitoria prevista dall'art. 18 del DLgs 39/2013 s.m.i. a carico del Presidente e dei componenti del Consiglio d'Ambito presenti nella seduta del 23 settembre 2023 per le ragioni indicate;
- il divieto, in conseguenza, di procedere al conferimento di incarichi di propria competenza per tre mesi dalla data del presente provvedimento.

Il RPCT

Dott. Giuseppe Arcieri